

COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 207

Ordinanza n. 207/T.V.

Chieti li 31.05.2023

IL COMANDANTE

Vista la nota prot. n. 38850 del 31.05.2023 del Geom. Conte, Responsabile del Procedimento del V Settore – LL.PP. per i lavori di realizzazione del campo basket alla villa comunale, con la quale si chiede la proroga dell'Ordinanza n. 41/T.V. del 06.02.2023 fino al giorno 29 luglio prossimo, al fine di consentire l'ultimazione di lavori ancora in corso;

Considerato che, con la suddetta Ordinanza, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione in Via Paolucci, nell'area di sosta compresa tra la parte retrostante la "Casina dei Tigli" e l'intersezione con Via Costanzi, dal 9 febbraio al 6 giugno 2023, su richiesta del V Settore, al fine di consentire la sosta dei veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico, nonché per la realizzazione di un'area cantiere per deposito di materiali;

Ritenuto, pertanto, di prorogare tale provvedimento fino alla data richiesta, al fine di consentire il proseguimento delle attività lavorative;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, a proroga dell'Ordinanza n. 41/T.V. del 06.02.2023:

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via R. Paolucci, nell'area di sosta compresa tra la parte retrostante la "Casina dei Tigli" e l'intersezione con Via Costanzi, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare, per circa ml. 90,00, fino alle ore 24,00 del giorno 29 luglio 2023, al fine di consentire l'ultimazione dei lavori di cui in premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

L'area cantiere recintata potrà rimanere sul posto nelle modalità e nei tempi disposti da apposita autorizzazione.

I veicoli utilizzati dalla Ditta esecutrice dei lavori non dovranno superare la lunghezza di m. 10,50, in conformità con la limitazione vigente all'ingresso di Viale IV Novembre, e dovranno sostare nell'area interdetta con il presente provvedimento senza invadere la carreggiata transitabile e senza creare alcun intralcio alla circolazione veicolare. Nell'eventualità che, nella sosta, venga occupato anche il marciapiede adiacente l'area parcheggio, dovranno essere

installati appositi segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni", integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni

